

REGOLAMENTO (CE) N. 123/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 600 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Francia, con una comunicazione in data 13 gennaio 1994, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione un quantitativo di 600 000 t frumento tenero panificabile detenute dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 600 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 600 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso il Marocco, l'Algeria e l'Egitto.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 600 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

*Membro della Commissione**Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁴⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 febbraio 1994, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 24 marzo 1994.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.